



COMUNE DI SAN MAURO TORINESE
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. Oggetto del Regolamento	3
Art. 2. Istituzione della Tari	3
Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti	3
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	6
Art. 5. Soggetto attivo	7
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	8
Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo	8
Art. 7. Locali e aree scoperte soggette al tributo	8
Art. 8. Locali e aree scoperte non soggette al tributo	8
Art. 9. Soggetti passivi	10
Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento	11
Art. 11. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani	11
Art. 12. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta	12
Art. 13. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio	13
Art. 14. Determinazione della base imponibile	14
TITOLO III – TARIFFE	15
Art. 15. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	15
Art. 16. Determinazione delle tariffe del tributo	16
Art. 17. Obbligazione tributaria	17
UTENZE DOMESTICHE	17
Art. 18. Tariffa per le utenze domestiche	17
UTENZE NON DOMESTICHE	19

Art. 19.	Tariffa per le utenze non domestiche	19
Art 19 Bis.	Tariffa per le utenze destinate ad attività ricettiva	21
Art. 20.	Scuole statali	21
Art. 21.	Tributo giornaliero	21
Art. 22.	Tributo provinciale	22
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni		23
Art. 23.	Riduzioni per le utenze domestiche	23
Art. 24.	Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	24
Art. 25.	Riduzioni per utenze non domestiche	25
Art. 26.	Riduzioni per zone non servite	25
Art. 27.	Altre agevolazioni	25
Art. 28.	Cumulo di riduzioni e agevolazioni e requisiti	27
TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE		28
Art. 29.	Obbligo di dichiarazione	28
Art. 30.	Contenuto e presentazione della dichiarazione	28
Art. 30 bis.	Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.	31
Art. 31.	Riscossione	33
Art. 31 bis.	Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento bonari.	35
Art. 32.	Funzionario responsabile	35
Art. 33.	Controlli	36
Art. 34.	Accertamenti	37
Art. 35.	Riscossione coattiva	38
Art. 36.	Contenzioso	38
Art. 37.	Sanzioni e interessi	38
Art. 38.	Rimborsi	39
Art. 39.	Somme di modesto ammontare	39
TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie		39
Art. 40.	Entrata in vigore e abrogazioni	39
Art. 41.	Clausola di adeguamento	40
ALLEGATO B		41

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 651 e seguenti del citato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Istituzione della Tari

1. Nel Comune di San Mauro Torinese è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti Tari ai sensi dell'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento e per tutte le fasi in cui si articola il servizio svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Art. 3. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature

elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) e e);
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

5. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- i) i veicoli fuori uso.

6. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
7. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
 - c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - e) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - f) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - g) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - h) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini.

Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

- i) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- j) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- k) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- l) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

- d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, da parte di persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte operative adibiti a qualunque uso pubblico o privato, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie
 - b) aree scoperte: le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione
 - d) utenze non domestiche: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica

Art. 7. Locali e aree scoperte soggette al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da almeno tre lati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio comunale. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico (ovvero non adibiti a civili abitazioni), quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo esclusivamente le aree scoperte operative occupate o detenute, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 8. Locali e aree scoperte non soggette al tributo

1. Non sono soggette all'applicazione del tributo:

- ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad es. balconi e terrazze scoperte, cortili, giardini e parchi, ecc.) e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva (ad es. androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).
2. Non sono, altresì, soggetti all'applicazione del tributo i locali non suscettibili di produrre rifiuti urbani o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- locali di unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e arredi e di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di rete (gas, acqua, energia elettrica), si può considerare immobile non produttivo di rifiuti qualora pur in presenza di un allacciamento alla rete pubblica di servizi si dimostri l'assenza di consumi;
 - locali di unità immobiliari in condizioni di inagibilità, inabitabilità o di oggettiva inutilizzabilità in quanto oggetto di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo; la condizione di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla richiesta di riduzione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per poter usufruire dell'esenzione è necessario presentare di anno in anno, in data antecedente a quella di inizio dei lavori e comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 30, formale istanza corredata da idonea documentazione;
 - superfici coperte di altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali dove si producono esclusivamente o di regola rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 3 del presente regolamento;
 - la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella

categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo
 - per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali ad uso privato o pubblico, suscettibili di produrre rifiuti di cui all'art. 8 con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune i locali.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di occupazione temporanea di durata non superiore a sei mesi, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie; in questo caso si assume come numero degli occupanti un nucleo di due persone, salva la possibilità di eventuali accertamenti da parte del Comune che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 10. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 9.

Art. 11. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.

Art. 12. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 11 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 luglio, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti successivamente alla data del 30 giugno, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali e comunque entro e non oltre il 30 ottobre con effetto a decorrere dall'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER, la durata del periodo, non inferiore a 2 anni, per la quale si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. La mancata presentazione della comunicazione entro il termine del 31 luglio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
3. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza di cui all'art. 11 bis, comma 3 del presente Regolamento, devono comunicarlo tramite PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dall'anno successivo;
5. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare tramite PEC, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio di ciascun anno nella quale devono essere indicati i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente; deve inoltre contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
6. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il gestore della TARI comunica l'esito della verifica all'utente.
7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
8. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 13. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi di cui all'art. 3, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Nei casi in cui sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento indicata nella misura del 50%.
 4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono presentare formale istanza indicando il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

Art. 14. Determinazione della base imponibile

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all' art.1, comma 647 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per la revisione del catasto), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (civili abitazioni) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

4. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi dell'art. 1 comma 648 della Legge 147/2013, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e all'art. 13 del presente regolamento.
5. La superficie calpestabile viene misurata come segue:
 - a) la superficie dei locali assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi e le terrazze
 - b) la superficie delle aree scoperte assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti; per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica
 - c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato
 - d) qualora i locali ed aree scoperte siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti urbani e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva la percentuale di abbattimento di cui all'art. 13, comma 3.
6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 15. Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe del tributo TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi per tutte le fasi in cui si articola il servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio dei rifiuti, come individuati dai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999, inclusi i costi di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 655 della Legge 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, approvato dall'autorità competente e dalle relative indicazioni.

Art. 16. Determinazione delle tariffe del tributo

1. Il tributo TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data del 30 aprile o altro specifico termine previsto dal legislatore.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
6. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, in base ai criteri di cui al D.P.R. 158/1999.

7. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali; tali criteri sono individuati nella delibera del consiglio comunale che fissa le tariffe.
8. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, Legge 147/2013, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999; tale riduzione è individuata nella delibera del consiglio comunale che fissa le tariffe.

Art. 17. Obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine previsto dall'art. 30.
5. Nei casi in cui la dichiarazione venga presentata oltre il termine previsto dall'articolo 30 le variazioni decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

UTENZE DOMESTICHE

Art. 18. Tariffa per le utenze domestiche

1. Per "utenza domestica" si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune con la situazione aggiornata dal 1° gennaio al momento dell'emissione della bollettazione. Le eventuali ulteriori variazioni del numero degli occupanti sono conguagliate con l'emissione della bollettazione dell'anno successivo.
4. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze non occupate o tenute a disposizione, per le medesime unità immobiliari possedute e/o tenute a disposizione esclusivamente da nuclei familiari anagrafici residenti all'estero (iscritti AIRE) si assume come numero degli occupanti un nucleo di una persona.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per tutti i box dichiarati dalle utenze domestiche, appartenenti alla categoria catastale C/6, a qualunque scopo utilizzati, si assume un nucleo familiare pari a una persona e si applica esclusivamente la relativa quota fissa.
9. Su richiesta del contribuente, dal numero complessivo degli occupanti risultante all'Anagrafe del Comune è possibile escludere:
 - i componenti che risultino permanentemente ricoverati presso case di cura o di riposo;
 - i componenti del nucleo familiare che dimorano abitualmente in altra abitazione a seguito di sentenza di separazione o di divorzio;
 - i figli in affidamento congiunto ad entrambi i genitori, relativamente al periodo in cui convivono con l'altro genitore, attestato nella sentenza di separazione;

- i militari e gli appartenenti alle forze dell'ordine distaccati presso altre sedi, per il relativo periodo di distacco;
 - i componenti del nucleo familiare che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero o in un comune diverso da quello della residenza;
10. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma 9 l'assenza si deve protrarre per almeno 6 mesi consecutivi ed è necessario presentare di anno in anno entro il termine del 31 dicembre, con effetto per l'anno in cui viene presentata, formale istanza corredata da idonea documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: attestazioni delle case di cura di ricovero permanente, sentenza di separazione o divorzio, certificati delle commissioni mediche legali, attestazione di appartenenza alle forze armate e relativo ordine di distacco, ricevute di versamento delle tasse scolastiche e/o eventuali ricevute di contratti di locazione, attestazioni delle istituzioni universitarie).
11. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
12. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
13. I coefficienti rilevanti nel calcolo sia della quota fissa sia della quota variabile della tariffa dell'utenza domestica sono determinati nella deliberazione che fissa le tariffe.

UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 19. Tariffa per le utenze non domestiche

1. Per utenze non domestiche si intendono tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato B del presente Regolamento. La tariffa del tributo per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, determinati dal Consiglio Comunale contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è di norma unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrare in differenti categorie di cui alla tabella allegato B, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica a far data dal mese successivo della sua presentazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, anche nelle more del corretto accatastamento dell'immobile.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
8. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
9. I coefficienti rilevanti nel calcolo sia della quota fissa sia della quota variabile della tariffa dell'utenza non domestica sono determinati nella deliberazione che fissa le tariffe.

Art 19 Bis. Tariffa per le utenze destinate ad attività ricettiva

1. Le utenze destinate ad attività ricettiva di bed and breakfast (b&b) in forma imprenditoriale sono equiparate alle utenze non domestiche ed inquadrate all'interno della categoria 08 (Alberghi senza ristorante) di cui all'allegato A del presente regolamento.
2. Le utenze destinate ad attività ricettiva di bed and breakfast (b&b) a conduzione familiare:
 - sono equiparate alle utenze non domestiche ed inquadrate all'interno della categoria 08 (Alberghi senza ristorante) di cui all'allegato A del presente regolamento relativamente al periodo in cui è esercitata l'attività;
 - sono equiparate alle utenze domestiche relativamente al periodo in cui non viene esercitata l'attività. Ai fini della determinazione della quota variabile della tariffa trova applicazione il precedente art. 18.
3. Le utenze destinate ad attività ricettiva quali appartamenti ammobiliati ad uso turistico (AIRBNB) sono equiparate alle utenze domestiche con numero di occupanti pari alla capacità ricettiva nominale, da dichiarare all'ufficio tributi nei termini previsti dai successivi articoli 29 e 30. Alla tariffa si applica uno sconto del 30 per cento.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 21.
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. È istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti urbani dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato B al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato B del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 18.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (riciclo), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.
8. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale Tari, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato, ai sensi dell'art.1, comma 666 della Legge 147/2013, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale e viene riscosso con le stesse modalità previste per il tributo comunale stesso. Nel caso di mancata approvazione della delibera tariffaria provinciale resta confermata la stessa misura tariffaria dell'esercizio precedente.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15% nella parte fissa e 15% nella parte variabile;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 15% nella parte fissa.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 29 e 30 o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato l'autocompostaggio degli scarti organici tramite composter o fossa ecologica al fine dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% nella parte variabile, a condizione che si sia in possesso di una superficie minima di mq 100 di area verde ad uso esclusivo e che:
 - a) il composter abbia una capacità minima di 310 litri o in alternativa n. 2 composter le cui capacità minime sommate siano almeno pari a 310 litri
 - b) la fossa ecologica abbia le seguenti dimensioni: 1,5 m x 1,5 m x 0,5 m
5. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma è applicata dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore e da documentazione fotografica per quanto riguarda la fossa ecologica. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
7. La tariffa delle utenze domestiche, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta di € 10,00 ogni 1.000 punti accumulati con la raccolta differenziata di bottiglie di plastica PET

per liquidi alimentari attraverso impianti ecocompattatori installati sul territorio comunale e gestiti in convenzione, con un massimo di 3.000 punti corrispondenti ad una riduzione complessiva di € 30,00 annui. La riduzione viene applicata sulla base dei punti accumulati al 31 dicembre di ciascun anno e viene applicata nell'avviso di pagamento TARI relativo all'anno successivo per un importo non eccedente il totale dovuto per il medesimo anno. Al fine di incentivare tale raccolta, al contribuente che ha accumulato il maggior numero di punti entro il termine di scadenza di ciascun anno – fermo restando il raggiungimento di almeno 1000 punti - il Comune riconosce la riduzione della TARI per un importo comunque non superiore a € 50,00. Resta inteso:

- che gli utenti maturano il diritto alla riduzione attraverso il conferimento differenziato in plastica unicamente nel punto di raccolta sito sul territorio comunale;
 - che il diritto alla riduzione di € 10,00 matura solo al raggiungimento dei 1.000 punti e suoi multipli, pertanto non saranno riconosciute riduzioni proporzionali ai punti accumulati;
 - la deduzione, dal totale dei punti accumulati, unicamente dei punti utili all'ottenimento della riduzione (ad esempio, all'utente che al 31 dicembre abbia accumulato 3.900 punti verranno dedotti unicamente 3.000, mentre i restanti rimarranno validi per un'eventuale successiva riduzione su altre annualità);
 - l'azzeramento di tutti i punti accumulati dall'utente che, avendo maturato il maggior numero di punti, ha il diritto all'esenzione della TARI per l'anno di competenza e comunque per un importo non superiore a € 50,00;
8. L'Amministrazione può sospendere il diritto alla riduzione qualora si ravvisino utilizzi impropri del sistema premiante e modificare le modalità di riparto qualora non fosse possibile reperire i dati dal gestore. Inoltre il sistema di premialità previsto dal presente comma decade nel caso di mancato rinnovo/revisione della convenzione sopra richiamata ed in mancanza di nuovo accordo per la gestione degli ecocompattatori.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa del 15% e nella parte variabile del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applica il quinto comma dell'articolo 23.

Art. 25. Riduzioni per utenze non domestiche

1. La quota variabile per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero ai sensi dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Per le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani è applicata una riduzione della sola quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo; la percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati a riciclo e la produzione di riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza applicati all'intera superficie imponibile.
3. La riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo. La richiesta, che deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti urbani avviati al riciclo nell'arco dell'anno solare, oltre alla documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Art. 26. Riduzioni per zone non servite

1. La tariffa è ridotta nella parte variabile, nella misura del 60% per le utenze domestiche e non domestiche nelle zone in cui non è effettuato il servizio di raccolta.

Art. 27. Altre agevolazioni

1. Nelle more dell'emanazione da parte dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) dei provvedimenti disciplinanti le modalità attuative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, altrimenti definito "bonus sociale per i rifiuti", i cui principi e criteri sono stati stabiliti dall'apposito Regolamento approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, emanato ai sensi dell'art. 57-bis, comma 2 del Decreto

Legge n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157 la tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) riduzione pari al 25% della tariffa parte fissa e 25% della parte variabile per le utenze domestiche ai soggetti che versino in condizioni di disagio economico il cui certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) non superi l'importo di €9.530,00, elevato a € 20.000 limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, altrimenti definito "bonus sociale per i rifiuti"
 - b) riduzione pari al 18% della tariffa parte fissa e 18% della parte variabile per le utenze domestiche ai soggetti che versino in condizioni di disagio economico il cui certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) sia compresa tra € 9.531,00 e € 10.500,00
 - c) riduzione pari al 30% della tariffa parte fissa e 30% della parte variabile per le utenze domestiche con un numero di componenti pari o superiore a 5 che versino in condizioni di disagio economico come individuate ai precedenti punti a) e b); la riduzione di cui alla presente lettera c) si aggiunge a quella prevista per le condizioni di disagio economico di cui ai precedenti punti a) e b)
 - d) riduzione pari al 30% della tariffa parte fissa e 30% della parte variabile per le utenze domestiche per i soggetti disabili o aventi nella propria famiglia anagrafica persone nella suddetta situazione, con handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992 e/o con un'invalidità civile pari o superiore al 75%.
 - e) riduzione pari al 30% della tariffa parte fissa e 30% della parte variabile per le associazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, benefiche, religiose, ecc. senza scopo di lucro; per le associazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, benefiche, religiose, nel caso in cui venga svolto servizio di bar o mensa, si applica la tariffa corrispondente per bar e ristorazione ridotta del 20% limitatamente alla superficie ad esse destinata.
 - f) Esenzione totale del tributo per i soggetti la cui condizione di disagio economico è certificato dal competente ufficio comunale o servizio sociali.
 - g) riduzione pari al 60% dell'intera tariffa per l'immobile occupato da una sola persona che, dopo il decesso, rimanga non occupato. L'agevolazione può essere concessa per un periodo massimo di 6 mesi.
2. Per poter usufruire della riduzione e/o esenzione di cui al comma 1 occorre presentare formale istanza su apposito modulo predisposto dal competente ufficio tributi corredata dalla documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per le relative agevolazioni (ISEE, verbale rilasciato dalla sede INPS di competenza, con il quale viene

riconosciuta la percentuale d'invalidità, oppure il verbale che attesta il riconoscimento dell'handicap grave ai sensi della legge n. 104/1992, certificazione dei servizi sociali, ecc.)

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, non coperte dalle compensazioni del “bonus sociale per i rifiuti” di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e successivi provvedimenti attuativi, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Le agevolazioni di cui alle lettere da a) a f) sopra indicate si applicano con effetto per l'anno in cui l'istanza viene presentata se debitamente dichiarate e documentate entro il termine del 30 settembre di ogni anno o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. L'agevolazione di cui alla lettera g) si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione di cui all'art. 29 e 30 o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
6. A decorrere dall'effettiva applicazione del “bonus sociale per i rifiuti”, i cui principi e criteri sono stati stabiliti dall'apposito Regolamento approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, emanato ai sensi dell'art. 57-bis comma 2 del Decreto Legge n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157, ed i cui provvedimenti attuativi dovranno essere emanati da ARERA, anche sulla scorta di quanto dalla stessa stabilito con Deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025, l'agevolazione di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo sarà totalmente coperta dalle compensazioni del “bonus sociale per i rifiuti” di cui al D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e successivi provvedimenti attuativi.
7. Qualora necessario, con apposita deliberazione della Giunta Comunale potranno essere adottate disposizioni di coordinamento fra quanto verrà stabilito dai provvedimenti attuativi del “bonus sociale per i rifiuti” che dovranno essere emanati da ARERA e le presenti disposizioni Regolamentari.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni e requisiti

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Per poter usufruire delle riduzioni e/o esenzioni è necessario:

- a) Essere in regola con la presentazione della dichiarazione di cui agli articoli 29 e seguenti
- b) Essere in regola con il versamento del tributo delle annualità precedenti.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo, determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione in ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/ detentori o possessori. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade

e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale, di posta elettronica) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso, i dati catastali dei locali e delle aree e l'indicazione del proprietario se diverso dal denunciante;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, il recapito postale, di posta elettronica del contribuente);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, l'indicazione del proprietario se diverso dal denunciante;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione può essere consegnata direttamente agli uffici comunali presso lo sportello fisico o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o tramite fax, o inviata in via telematica con posta certificata o, infine, dalla sua attivazione, tramite lo sportello online, sempre allegando fotocopia del documento d'identità. In caso di spedizione fa fede la data risultante dal timbro postale o del rapporto di ricevimento in caso di invio a mezzo fax o la data di ricezione della PEC.
 7. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta dal dichiarante. Nell'ipotesi di invio tramite PEC la dichiarazione deve essere sottoscritta anche con firma digitale.
 8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 10. In caso di cessata occupazione /detenzione o possesso dei locali o aree il contribuente ha diritto allo sgravio o rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, come da dichiarazione appositamente presentata.
 11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1 ovvero dalla data di presentazione della richiesta se presentata successivamente al termine di cui al comma 1 ma comunque nel corso dell'anno di cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree presentando idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile). Nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto

subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio, le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione, indipendentemente dal momento in cui viene presentata la dichiarazione.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 10 e 11, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 3.

Art. 30 bis. Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'articolo 30, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 31.
2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti disposizioni normative nazionali e di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
- a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

7. In ogni caso la richiesta di rettifica degli importi addebitati non può intendersi come denuncia di variazione del servizio, né tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che va esercitata innanzi alla competente Corte di Giustizia Tributaria nei tempi e modi previsti dal D. Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni.

Art. 31. Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato direttamente ed esclusivamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 oppure attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa).
2. Per il versamento del tributo comunale si prevedono fino a un massimo di 4 rate, dove le prime tre rate sono determinate con la base imponibile dell'anno di riferimento e le tariffe dell'anno precedente, mentre la quarta rata a saldo viene determinata in relazione alle tariffe dell'anno di riferimento qualora approvate nei termini; le scadenze dell'acconto verranno individuate annualmente con atto della Giunta Comunale, rinviando alla delibera di approvazione dei coefficienti e delle tariffe l'indicazione della scadenza del saldo.
3. Su apposita istanza del contribuente è possibile concedere una diversa rateizzazione degli importi dovuti.
4. Ai fini della riscossione spontanea del tributo, viene elaborata una lista di carico dei contribuenti, sulla base del contenuto delle loro dichiarazioni o degli accertamenti notificati, con cui viene liquidato ordinariamente il tributo dovuto, salvi successivi interventi di riliquidazione di singole posizioni a seguito di presentazione di dichiarazioni di variazione o cessazione nel restante corso dell'anno.
5. Ai fini di agevolare i contribuenti nel versamento del tributo, il Comune provvede all'invio ai contribuenti, ogni anno, di un apposito avviso di pagamento in acconto calcolato nella misura dell'80% annuo in base a quanto indicato nel comma 2, riassuntivo del tributo liquidato nella lista di carico di cui al comma precedente con allegati gli strumenti di pagamento per il versamento del tributo in 3 rate o in soluzione unica. Successivamente alla deliberazione delle tariffe per l'anno di riferimento si procederà all'invio degli avvisi di pagamento a saldo.
6. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il

documento medesimo in formato elettronico. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

7. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
8. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
9. Ai sensi dell'art.15, comma 1 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, salvo quanto previsto al comma 7.
10. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
11. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 33.
12. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 34, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

Art. 31 bis. Modalità per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento bonari.

1. Previa specifica richiesta, è ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento bonari:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate con un ISEE non superiore ad euro 8.000,00;
 - c) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100,00 euro.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento della prima o dell'unica rata riportata nel documento di riscossione.
4. Sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione.
5. In caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.
6. Nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 32. Funzionario responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti Tari a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (inclusi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 33. Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 10 comma 4 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
5. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Art. 34. Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.
7. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 100,00 (cento euro) il contribuente può richiedere una

rateazione in base a quanto previsto dall'articolo 42 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali Tributarie ed Extratributarie.

8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 35. Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore alle spese da sostenere per il recupero del credito.

Art. 36. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 37. Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo, con un minimo di Euro 51,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta, con un minimo di Euro 51,00.
4. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente.

5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38. Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso della tariffa riconosciuta non dovuta entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva, in ossequio al termine previsto dall'art. 1 comma 161 della L. n. 296/2006.
4. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 30 bis del presente regolamento.
5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.

Art. 39. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 3 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, non si procede con l'emissione di avvisi di accertamento per somme inferiori a 12,00 Euro, intendendo tale importo per anno al netto di sanzioni ed interessi.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 del Regolamento Generale delle Entrate Comunali, non si procede al rimborso d'ufficio per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

TITOLO VI – Disposizioni finali e transitorie

Art. 40. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2025.
2. Dalla stessa data è soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla

Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e s.m.i., nonché l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

3. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il regolamento che disciplinava l'entrata soppressa.

Art. 41. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole
(ballo, guida ecc.), luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Birrerie, amburgherie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste

- 27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
- 28. Ipermercati di generi misti
- 29. Banchi di mercato generi alimentari
- 30. Discoteche, night club